



Comune di Cavarzere
Provincia di Venezia

ORIGINALE

Delibera N. 154

Del 28-12-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	PRESA D'ATTO MANCATO ACCORDO SINDACALE SULLA STIPULA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2016. DETERMINAZIONI PROVVISORIE DELL'ENTE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DISTRIBUZIONE FONDO INCENTIVANTE AI SENSI ART. 40, COMMA 3-TER, DEL D.LGS. 30.03.2011 N. 165 E DELL'ART. 5, COMMA 4, DEL CCNL DEL 01.04.1999..
----------	--

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 09:50 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

NOME	CARICA	Presente/Assente	
Avv. TOMMASI HENRI	SINDACO	Presente	
FONTOLAN PAOLO	VICE SINDACO	Presente	
CROCCO HEIDI	ASSESSORE	Assente	
FREZZATO CINZIA	ASSESSORE	Assente	
ORLANDIN ANDREA	ASSESSORE	Presente	
PAPARELLA CATIA	ASSESSORE	Presente	
	TOTALE	PRESENTI 4	ASSENTI 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GIBILARO GERLANDO.

Il Sig. Avv. HENRI TOMMASI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e di variabilità" e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- che la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1/4/1999;
- che le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti;

VISTO il bilancio di previsione anno 2016, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°18 del 12.05.2016;

VISTO il D. L. 24.06.2014 n° 90 il quale all'art. 3 comma 5 bis dispone che gli enti assicurano il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione;

RICHIAMATE ulteriormente le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da ultima modifica di cui al D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014: art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), e s.m.i. ed in particolare il comma 557 e segg., che di seguito si riportano:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Da ultimo l'art. 16 del D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della L. 297/2006 e s.m.i. e pertanto gli enti territoriali non sono più tenuti ad assicurare la riduzione della spesa del personale anche attraverso la riduzione dell'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso della spesa corrente;

VISTO il disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 9 del D.L. 78/2010 che recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”;

VISTO l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in base al quale l'ammontare complessivo del salario accessorio non può superare l'importo del 2015 e va ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

DATO ATTO che per l'anno 2016, sulla base dei dati del bilancio di previsione:

- l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale
- l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- la spesa del personale, per l'anno 2016, non supera la spesa sostenuta nel triennio di riferimento 2013 – 2014 – 2015;
- il Comune ha rispettato nell'anno 2015 il patto di stabilità interno;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo-Sociale-Contabile n. 97 del 10.06.2016 con la quale sono state quantificate le risorse destinate al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative all'anno 2016;

DATO ATTO che con una prima preintesa, (**ALLEGATO A**) relativa al contratto decentrato integrativo per l'anno 2016, sono state destinate dette risorse per la produttività e le politiche di sviluppo del personale (detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate, delle indennità dovute al personale educativo e delle riclassificazioni previste dal CCNL

del 31.3.1999 e dall'art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000) e che su tale documento è stato acquisito il parere del revisore del conto in data 19.12.2016 (**ALLEGATO A1**);

DATO ATTO che successivamente è stato riscontrato un errore nel calcolo delle somme destinate alla turnazione della polizia locale, in quanto, al fine di garantire il pagamento del compenso stabilito dal contratto collettivo, occorre integrare lo stanziamento di cui alla preintesa firmata, con ulteriori euro 1.800,00 in base alla programmazione dei turni sino al 31.12.2016;

CONSIDERATO che l'amministrazione ritiene di fondamentale importanza la costante presenza in servizio della polizia locale – attraverso il sistema della turnazione – quale presidio a garanzia della sicurezza pubblica e, pertanto, ha proposto, per il tramite della delegazione trattante di parte pubblica, nelle sedute del 25 e del 30 novembre, l'integrazione delle risorse destinate alla turnazione per euro 1.800,00 a valere sulle risorse stabili;

DATO ATTO che, ad eccezione del DICCAP, le organizzazioni sindacali non si sono rese disponibili a sottoscrivere la integrazione della preintesa 2016;

CONSIDERATO CHE non è possibile protrarre ulteriormente la sessione di contrattazione ed è necessario superare lo stallo negoziale che nasce da posizioni inconciliabili in relazione soprattutto all'approssimarsi della chiusura dell'esercizio 2016;

RILEVATO che l'art. 40, comma 3 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come introdotto dall'art. 54 del decreto legislativo 27.10.2009 n. 150, prevede che, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione del contratto decentrato integrativo, l'amministrazione, al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, può provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, nel rispetto delle procedure di controllo e compatibilità prevista dall'art. 40 bis del medesimo decreto e dall'art. 5, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 01.04.1999;

RILEVATO CHE:

- l'Amministrazione, al fine di riconoscere al massimo la funzione e le prerogative del sindacato, non intende adottare nuovi criteri di ripartizione del fondo incentivante 2016, che sarà effettuata come da preintesa già sottoscritta dalle parti, ad eccezione della integrazione delle risorse destinate alla turnazione per euro 1.800,00 a valere sulle risorse stabili;
- la destinazione delle risorse per la produttività e le politiche di sviluppo delle risorse umane sarà pertanto effettuata come da bozza di preintesa – non sottoscritta dalle parti – e che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**) sulla quale è stato acquisito il parere del Revisore Unico del Conto in data 20.12.2016 (**Allegato B1**)

DATO ATTO CHE l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/01, introdotto dalla L. 150/09, dispone testualmente "...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";

CONSIDERATO che quest'amministrazione intende realizzare i propri obiettivi programmatici avvalendosi delle risorse umane e finanziarie disponibili, nel rispetto della normativa legislativa, regolamentare e del CCNL vigente;

APPURATO che le spese di cui al presente provvedimento rispettano il limite di cui all'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14 comma 7 del D.L. n. 78/2010;

APPURATO che le spese di cui al presente provvedimento rispettano il limite di cui all'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010;

VISTO l'aggiornamento del Piano Comunale per la prevenzione della corruzione anni 2016-2017-2018, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 2 del 27/01/2016 e la successiva deliberazione giuntale n. 81 del 25/05/2016 con la quale sono state misure specifiche di prevenzione;

VISTA la deliberazione giuntale n. 98 del 25.07.2016 i programmi e conseguenti obiettivi strategici e di gestione extracontabili per il triennio 2016 - 2017 -2018, da assegnare ai dirigenti ed alla struttura burocratica dell'ente

PRESO ATTO della Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico – Finanziaria redatta, ai sensi dell'art. 40, c. 3 sexies, del D. L.vo n° 165/2001 s.m.i., dal Responsabile del Settore Amministrativo/Sociale/Contabile (**Allegato C**);

DATO ATTO che in data 20.12.2016 il revisore del conto , ai sensi dell'art. 40 bis, c.1, del D. L.vo n° 165/2001 s.m.i., ha attestato la compatibilità delle disposizioni della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (**Allegato B1**);

DELIBERA

1. di applicare l'art. 40, comma 3 ter, del decreto legislativo 165/2001, come introdotto dall'art. 54 del decreto legislativo 27.10.2009 n. 150, che consente all'amministrazione, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione del contratto decentrato integrativo, per assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, di provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, nel rispetto delle procedure di controllo e compatibilità prevista dall'art. 40 bis del medesimo decreto e dall'articolo 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999;
2. di approvare pertanto la destinazione delle risorse per la produttività e le politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2016 come da bozza di preintesa – sottoscritta dalle parti – (**Allegato A**) e modificata ex art. 40 comma 3 ter del D.Lgs 165/2001 il cui testo si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);
3. di demandare ad un successivo incontro da tenersi entro 30 giorni con le Organizzazioni sindacali per il tentativo di addivenire ad un accordo sindacale sull'unico argomento in ordine al quale non è stata raggiunta l'intesa e cioè l'integrazione delle risorse destinate alla turnazione per euro 1.800,00 a valere sulle risorse stabili;

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere ai sensi, dell'art.49 D. Lgs 18.8.2000 n.267:

di Regolarita' tecnica: Favorevole

Lì, 19-12-2016

Il Responsabile del Settore
GIROTTA LUIGI

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere ai sensi, dell'art.49 D. Lgs 18.8.2000 n.267:

di Regolarita' contabile: Favorevole

Lì, 19-12-2016

Il Dirigente del Settore
GIROTTA LUIGI

La suddetta proposta viene approvata dalla Giunta Comunale con voti favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano;

Con votazione separata concessa all'unanimità, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. 267/2000.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. TOMMASI HENRI

IL Segretario Comunale
GIBILARO GERLANDO

N. 24 reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all'albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:

05-01-2017

Il Messo Comunale
MANTOAN LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

CAVARZERE,

IL Segretario Comunale
